

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -
Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere -
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -
Dott. CAVALLARI Dario - rel. Consigliere -

SENTENZA

sul ricorso /2013 proposto da:

P.M. e B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA P BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato RENZO GATTEGNA, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

BU.PA., BU.GI., O.R., BU.SI., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato SILVIA BALIVA che le rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 3358/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2018 dal Dott. DARIO CAVALLARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato Renzo Gattegna per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.M. ha proposto nel 1989, davanti al Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, ricorso per reintegra nel possesso contro bu.gi. avente ad oggetto il terreno sito in (OMISSIS), distinto in Catasto terreni alla partita (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), di proprietà del medesimo P. e di L.D.C..

Il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, con sentenza n. 2 del 2000, ha dichiarato inammissibile il ricorso accogliendo l'eccezione di decadenza del resistente.

bu.gi. ha depositato, sempre nel 1989, ricorso presso il Pretore di Velletri, Sez. di Anzio, al fine di ottenere il riconoscimento dell'usucapione speciale ai sensi della L. n. 346 del 1976, del terreno summenzionato.

Contro tale richiesta di riconoscimento ha proposto opposizione P.M..

Il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, constatata la propria incompetenza per valore, ha rimesso nel 1997 le parti davanti al Tribunale di Velletri, con termine di 90 giorni per la riassunzione che, però, non è stata eseguita tempestivamente.

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, il 12 maggio 2003 e notificato a P.M., bu.gi. ha riassunto la procedura di usucapione speciale.

Con decreto dell'11 febbraio 2004 il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, ha emesso il decreto di accertamento dell'usucapione speciale abbreviata di cui alla L. n. 346 del 1976, domandato nel 1989.

Il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, con l'intervento in giudizio di B.M. (resosi acquirente della quota di proprietà dell'immobile in questione appartenente a L.D.C. in data 4 marzo 1996), con sentenza n. 179 del 2007, ha accolto la domanda di usucapione ai sensi della L. n. 346 del 1976.

Sia P.M. che B.M. hanno proposto appello nel 2008 contro la summenzionata sentenza.

La Corte di Appello di Roma, riuniti i gravami, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3358 del 2012, ha respinto la domanda di usucapione speciale abbreviata del Bu., ma ha riconosciuto l'usucapione ordinaria ventennale del terreno de quo.

Nel frattempo, con atto notificato il 21 ottobre 2009 alla Macom srl, avente causa di P.M. e B.M., bu.gi. ha proposto, davanti al Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, domanda di usucapione ordinaria ventennale dell'immobile oggetto di causa, definita dallo stesso Tribunale con sentenza n. 587 del 2012, poi appellata nel 2013.

B.M. e P.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, cui hanno resistito con controricorso O.R., Bu.Si., Pa. e Gi., nella qualità di eredi di bu.gi., deceduto il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente devono essere esaminati il quarto ed il quinto motivo, in quanto gli stessi investono vizi concernenti il giudizio di primo grado e, quindi, il loro eventuale accoglimento renderebbe irrilevante lo scrutinio delle ulteriori doglianze che concernono il processo di appello e la sentenza che lo ha definito.

Con tali motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la stretta connessione, i ricorrenti lamentano la nullità del procedimento per tardiva riassunzione del giudizio di primo grado e mancanza delle notificazioni, nonché la violazione della L. n. 346 del 1976, art. 3, poiché la corte territoriale avrebbe errato nel qualificare il ricorso in riassunzione depositato il 12 maggio 2003 come atto introduttivo di un nuovo giudizio e non avrebbe considerato che detto ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati presso un domicilio diverso da quello eletto.

Inoltre, essi contestano il fatto che il ricorso in riassunzione, ove inteso come atto introduttivo di un nuovo giudizio, avrebbe dovuto essere notificato alle parti personalmente e non ai loro difensori.

Infine, evidenziano l'irregolarità delle notifiche relative al provvedimento del Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, dell'11 febbraio 2004, che avrebbe impedito loro di proporre l'opposizione della L. n. 346 del 1976, ex art. 3, comma 5.

La doglianza è fondata nei termini che seguono.

Innanzitutto, si rileva che, in tema di usucapione speciale prevista dall'art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla L. n. 346 del 1976, non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell'opposizione di cui all'art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non sia emessa pronuncia di accertamento della proprietà.

Ne consegue che l'eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto, qualora sia stato emesso (Cass., Sez. 2, n. 14373 del 29 luglio 2004).

Da ciò si ricava pure che le vicende relative al decreto di accertamento della proprietà per usucapione speciale abbreviata non assumono più alcun valore una volta introdotta la relativa fase di opposizione.

Priva di incidenza e' la considerazione delle controricorrenti, le quali affermano che i summenzionati principi non troverebbero applicazione nel presente caso, visto che il decreto de quo sarebbe stato pronunciato successivamente alla proposizione dell'opposizione.

Infatti, non vi sono ragioni per escludere la portata generale delle conclusioni di cui sopra, soprattutto in un caso come quello in esame, nel quale il decreto ex L. n. 346 del 1976, non avrebbe neppure potuto essere pronunciato, essendo stata presentata l'opposizione di cui all'art. 3 della stessa legge.

Pertanto, non sono ammissibili le contestazioni dei ricorrenti relative alla notificazione del decreto dell'11 febbraio 2004, non avendovi essi interesse alcuno.

Quanto alla avvenuta notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza presso un domicilio diverso da quello eletto e non alla parte personalmente, si osserva che l'avvenuta costituzione degli interessati nel giudizio davanti al Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, rilevata dalla corte territoriale nella sentenza impugnata, ha sanato ogni vizio.

Deve, invece, essere accolta la doglianza concernente l'avvenuta qualificazione come atto introduttivo di un nuovo giudizio di quello con il quale era stato riassunto il procedimento concluso con ordinanza del 9 novembre 1997 del Pretore di Velletri dichiarativa della sua incompetenza per valore.

E' la stessa corte territoriale ad affermare che bu.gi. aveva proposto un ricorso in riassunzione ed a ritenere che possa essere qualificato "introduttivo di un autonomo giudizio ordinario", "stante poi la prosecuzione del giudizio".

E' certo corretto sostenere che quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attivita' processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, piu' in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perche' si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice ad quem e sia evitata l'estinzione (Cass., Sez. 1, n. 11498 del 12 maggio 2010).

Peraltro, nel fare cio' quest'ultimo giudice deve procedere ad un attento esame del contenuto sostanziale di detto atto in tutto il suo contesto, onde verificare la possibilita' o meno di ravvisare dal suo tenore complessivo una implicita, ma non equivoca, volonta' di proseguire il giudizio inizialmente promosso, configurabile pure in assenza della manifestazione di un espresso intendimento di continuare il precedente processo (Cass., Sez. 2, n. 24444 del 23 novembre 2007).

Nella specie, l'atto in questione era stato qualificato come riassunzione e le domande contenute nello stesso erano identiche a quelle della causa conclusa con la declaratoria di incompetenza.

A cio' si aggiunge che la corte territoriale non ha precisato le ragioni per cui, nonostante tali circostanze, ha sostenuto l'esistenza di un atto introduttivo di un nuovo giudizio.

Persino le controricorrenti nella presente sede riconoscono l'esattezza delle considerazioni dei ricorrenti con riferimento al giudizio di opposizione, benché affermino che sarebbe ancora pendente quello di usucapione ex L. n. 346 del 1976, introdotto nel 1989 e all'esito del quale sarebbe stato pronunciato il provvedimento dell'11 febbraio 2004, tesi che, per le ragioni gia' esposte, non puo' essere condivisa.

Se ne ricava che la corte territoriale non avrebbe dovuto qualificare il ricorso depositato il 12 maggio 2003 come atto introduttivo di un nuovo giudizio, trattandosi, al contrario, di

un effettivo atto di riassunzione del giudizio finalizzato al riconoscimento dell'usucapione speciale del terreno in questione introdotto nel 1989 presso il Pretore di Velletri, Sez. di Anzio.

A questo punto, pero', sia il Tribunale di Velletri, Sez. dist. di Anzio, che la Corte di Appello di Roma avrebbero dovuto rilevare che detta riassunzione era avvenuta il 12 maggio 2003, pur se il Pretore di Velletri, Sez. dist. di Anzio, aveva rimesso le parti davanti al Tribunale di Velletri nel 1997, accertando la propria incompetenza per valore, e che, quindi, il termine di 90 giorni concesso, per la riassunzione de qua, dallo stesso Pretore era pienamente decorso.

Pertanto, doveva trovare applicazione l'art. 50 c.p.c., in base al quale, se la riassunzione della causa davanti al giudice competente non avviene nel termine indicato nel provvedimento che la ha accertata, il processo si estingue.

2. L'accoglimento del quarto e quinto motivo rende non necessario l'esame del primo, del secondo, del terzo, del sesto e del settimo, non essendovi piu' interesse alla relativa decisione, investendo gli stessi vizi del giudizio di appello.

3. Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

La sentenza della Corte di Appello di Roma deve essere cassata e decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., poiche' non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In particolare, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., si deve dichiarare estinto il giudizio di primo grado, alla luce della tempestiva eccezione in tal senso sollevata dopo la riassunzione gia' in primo grado da P.M. e B.M. e del decorso del termine indicato dal summenzionato art. 50 c.p.c., senza il compimento di alcuna attivita' processuale.

La proposizione dell'eccezione de qua nel rispetto della tempistica imposta dalla legge emerge dall'esame delle comparse di costituzione depositate da P.M. e da B.M. in seguito alla suddetta riassunzione e presenti agli atti.

Peraltro, gli stessi controricorrenti ammettono a pagina 7 del loro controricorso che B.M. aveva chiesto da subito che il procedimento fosse dichiarato estinto e, inoltre, riconoscono l'avvenuta estinzione del giudizio di opposizione all'usucapione.

4. Le spese di lite di tutti i gradi giudizio sono compensate, attesa la particolarita' della controversia.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio di primo grado;

- compensa le spese di lite.

Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2018